

(N. 1328)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1981

Quarta promozione nel Ruolo d'Onore per ufficiali medici,  
grandi invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, dispone che gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'Onore possono conseguire, in tale ruolo, tre promozioni al verificarsi delle condizioni previste dallo stesso articolo. Una quarta promozione può essere conferita agli ufficiali del Ruolo d'Onore che siano titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegni di superinvalidità.

Peraltro, il sesto comma del richiamato articolo 120, così come modificato dalla legge 16 ottobre 1964, n. 1148, limita la possibilità di promozione non oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza.

Tale limitazione va a colpire in modo particolare quegli ufficiali medici grandi invalidi di guerra provenienti dal complemento che, pur essendo richiamati in servizio in base alle norme sul funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore, non possono raggiungere lo stesso grado massimo conferito a coloro che provengono dal servizio permanente effettivo.

Si tratta, quindi, onorevoli colleghi, di sanare una situazione di palese disparità in atto esistente tra valorosi ufficiali che per le gravi infermità contratte in guerra sono stati ritenuti meritevoli di iscrizione in un medesimo Ruolo d'Onore.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il sesto comma dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 16 ottobre 1964, n. 1148, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Tale limitazione non si applica agli ufficiali del Ruolo d'Onore, titolari di pensione di guerra di 1<sup>a</sup> categoria con o senza assegni di superinvalidità, che abbiano prestato non meno di 3 anni di servizio da richiamato nel ruolo stesso e che si trovino ancora in servizio al momento in cui potrebbe essere concessa la successiva promozione ».